



## COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38-39  
52018 – Castel S. Niccolò (AR)  
Tel.: 0575/571014-19  
Fax: 0575/571026  
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

Prot. 1037/2020

Ufficio Manutenzione e LL.PP.

### ORDINANZA n. 10 del 22.02.2020

OGGETTO:

**ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI, DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO IN LOC. C.S. SPEDALE**

**– RETTIFICA ORDINANZA N. 7 DEL 21.02.2020.**

IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che l'art.50, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il D.Lgs. n°152 del 03/aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV- Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- che, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: "*chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate*";
- che l'art. 255 del suddetto D.Lgs. vo 152/06 al comma 3, sancisce "chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art.187, comma 3";

#### Tutto ciò premesso

VISTA la nota prot. 3710/2019 con la quale i Carabinieri Forestale di Castel San Niccolò hanno segnalato la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti in loc. Spedale in terreno [redacted] del NCT del Comune di Castel San Niccolò, comunicando nel contempo di aver operato il sequestro penale preventivo dell'area interessata.

VISTA la relazione dell'ARPAT, allegata alla suddetta nota prot. 3710/2019, che ha caratterizzato i rifiuti abbandonati, accatastati su pancali e posizionati direttamente sul suolo, per i quali è stata effettuata solo una verifica a vista, merceologica, sulle tipologie dei rifiuti presenti, rilevando quanto segue:

- imballaggi in plastica, – CER 150102;
- materiale isolante – CER 170604;
- spezzoni di tubo in plastica – CER 170203;
- manufatti in legno, pancali - CER 150103;
- RAEE tubi al neon - CER 160213\*;
- fusti metallici da 25L contenenti prodotti chimici, PIERI DRC 6/50 - pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose – CER 080111\* (scheda di sicurezza);
- fusti in metallo da 200L contenenti sostanze liquide caratterizzate da una bassa tensione di vapore e tali che, a temperatura ambiente, risultano in pressione con fusti deformati. Non potendo procedere, per ragioni



## COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38-39  
52018 – Castel S. Niccolò (AR)  
Tel.: 0575/571014-19  
Fax: 0575/571026  
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

### Ufficio Manutenzione e LL.PP.

di sicurezza all'apertura per il prelievo e successiva analisi, si può supporre, per analogia, che trattasi di prodotti di scarto dei componenti chimici presenti e come tali da classificare presumibilmente con - CER 160507\* o CER 160508\*. Per un corretto smaltimento è necessario procedere alla loro analisi per essere attribuite le caratteristiche di pericolo;

- imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose – CER 150110\*;
- ritagli di pannelli alveolati in plastica – CER 170203;
- stracci contaminati da sostanze pericolose CER 150202\*

#### **RILEVATO:**

- che il materiale abbandonato nella porzione di territorio demaniale, per la fattispecie dello stesso, per forma, ingombro, posizionamento ordinato su pancali, non può che essere stato depositato se non con mezzi meccanici pesanti su ruota e che gli stessi non possono aver transitato al di fuori della viabilità carrabile interna delle Ditte suddette.
- che pertanto si ravvisa nei confronti delle stesse quanto meno una *culpa in vigilando*.

**PRESO ATTO** che la responsabilità dell'illecito è quindi attribuibile

**Ritenuto** di dover ordinare ai sensi dell'art.192, comma 3 del suddetto D.Lgs. 152/2006 la caratterizzazione, la rimozione, l'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente abbandonati sull'area, nonché, il ripristino dello stato dei luoghi.

**TENUTO CONTO** che la presente costituisce formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo al soggetto destinatario dello stesso.

#### **VISTI:**

- Il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali)
- l'art. 677 del Codice Penale

**RICHIAMATO** in ultimo l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal regolamento UE 2016 n. 679 e ritenuto procedere all'oscuramento delle generalità e dei dati sensibili dell'interessato per garantirne il rispetto della privacy.

### **ORDINA**

Alle Ditte [REDACTED] come sopra identificate

- 1) di procedere alla caratterizzazione dei rifiuti non esaminati dall'ARPAT per motivi di sicurezza (liquidi nei fusti di metallo), da parte di ditta specializzata, chiedendo eventualmente un accesso all'area all'AG competente, qualora non sia sufficiente una visione esterna.
- 2) di redigere, se dovuto, almeno 20 giorni prima dell'avvio delle operazioni, un piano di rimozione dei rifiuti che dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - *mappatura e descrizione dell'area;*
  - *superficie dell'area interessata;*
  - *descrizione della tipologia dei rifiuti presenti;*
  - *volume dei rifiuti presenti, eventualmente divisi per tipologia;*
  - *modalità de allestimento delle aree di cantiere;*
  - *modalità di movimento dei rifiuti, indicando le ditte dei trasportatori e dei destinatari degli stessi;*
  - *modalità di campionamento ed analisi dei rifiuti;*
  - *piano di indagine per la verifica dell'integrità della matrice ambientale del suolo, modalità di campionamento ed analisi, da effettuare a seguito della rimozione;*
  - *cronoprogramma delle attività.*



## COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38-39  
52018 – Castel S. Niccolò (AR)  
Tel.: 0575/571014-19  
Fax: 0575/571026  
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

### Ufficio Manutenzione e LL.PP.

- 3) Ai fini della redazione del piano di cui al punto 2), se necessario, chiedere accesso alle aree sottoposte a sequestro all'A.G. competente.
- 4) Sottoporre il Piano di cui al punto 2) alle autorità di controllo (A.G. e per conoscenza Carabinieri Forestale, ARPAT e Comune di Castel San Niccolò), per l'approvazione dello stesso.
- 5) Una volta approvato il Piano di cui al punto 2), chiedere il dissequestro condizionato delle aree sottoposte a sequestro e procedere entro 60 giorni alla messa in sicurezza del sito e alla rimozione e corretta gestione di tutti i rifiuti presenti nelle pertinenze esterne, ad opera di ditta specializzata.
- 6) Provvedere, oltre che alla rimozione ed avvio del recupero/smaltimento dei rifiuti presenti, anche al successivo ripristino dello stato dei luoghi, previa verifica di integrità della matrice ambientale suolo, entro i successivi 30 giorni.
- 7) di dare comunicazione alle autorità di controllo (A.G. e per conoscenza Carabinieri Forestale, ARPAT e Comune di Castel San Niccolò) di ripristino dei luoghi mediante relazione conclusiva che attesti gli interventi effettuati, corredata dalla documentazione di corretta gestione dei rifiuti e dai relativi certificati analitici al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

Il tutto in conformità del D.Lvo. 152/2006, e della normativa vigente in materia

### **AVVERTE**

che **in caso d'inottemperanza** a quanto previsto nella presente Ordinanza si procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 nonché alla presentazione di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi del D.lgs. 152/2006.

Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2.07.2010, n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) o, alternativamente, proporre ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Che copia della presente Ordinanza venga:

- Notificata alle Ditte di cui all'ordinanza n. 7/2020 per competenza e conoscenza;
- Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Castel San Niccolò;
- Inviata copia all'Ufficio tecnico di Castel San Niccolò, ai Carabinieri Forestale, alla Prefettura di Arezzo.

**La presente viene notificata via pec.**

**Il SINDACO**  
**Dott. Ing. Antonio Fani**  
**(firmato digitalmente)**

